

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

**I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera
nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Aluminiumfosetyl (Fosetyl-Al) 80.0 %

Tipo di formulazione: WP

2. Prodotti commerciali

Fostonic 80 WP numero di omologazione svizzero: I-3704
paese di origine: Italia
numero di omologazione straniero: 11804
distributore: Agrimix S.R.L., Viale Città d'Europa 681,
I-00144 Roma

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Fragola	phytophthora cactorum, phytophthora fragariae	concentrazione: 0.75 % dosaggio: 7.5 kg/ha applicazione: innaffiamento e irrorazione	1,2,3,4
Pero	azione parziale: pseudomonas syringae pv. syringae	concentrazione: 0.3 % dosaggio: 4.8 kg/ha applicazione: dal germo- gliamento alla sfioritura	5
Orticoltura			
Lattuga cappuccio	peronospora della lattuga	dosaggio: 2 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane	
Cucurbitacee	peronospora delle cucurbitacee	concentrazione: 0.2 % dosaggio: 2-4 kg/ha termine d'attesa: 3 giorni	

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltura di piante ornamentali			
in generale	peronospora, albugo, bremia, malattie causate da funghi patogeni del terreno	concentrazione: 0.2–0.3 % applicazione: irrorazione concentrazione: 0.5 % applicazione: innaffiamento	

(*) Condizioni e osservazioni:

- 1 = solo prima della fioritura e dopo il raccolto.
- 2 = al massimo 4 trattamenti per particella all'anno.
- 3 = concentrazione indicata riferita ad una quantità d'acqua di base pari a 1000 litri per ettaro.
- 4 = dosaggio indicato riferito allo stadio di completa fioritura fino all'inizio della maturazione dei frutti, 4 piante per m².
- 5 = dosaggio riferito ad un volume degli alberi di 10 000 m³ per ettaro.

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch